



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2026

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	12
Testo del decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, come di seguito si illustra.

ART. 1 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

L'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA.

Parimenti si rileva che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota ridotta - rispetto a quella ordinariamente applicata al gasolio - in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, l'articolo in illustrazione provvede a intervenire sull'accisa gravante sul gasolio rideterminandone, temporaneamente, la relativa aliquota.

In particolare, con il comma 1, si provvede a rideterminare in riduzione l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante che sarà fissata temporaneamente, per il periodo dall'11 settembre 2026 e fino al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

Con il comma 2 si provvede, parimenti, a rideterminare, in riduzione, per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata in misura pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1.

Il comma 3 rinvia all'articolo 3, comma 2, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede la proroga, anche per il mese di settembre 2026, del contributo in forma di credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, in favore dell'autotrasporto, contestualmente prevedendo l'incremento dello stanziamento previsto a copertura dell'agevolazione dal medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, di ulteriori 16 milioni di euro per l'anno 2026, ferme restando le ulteriori modalità e condizioni già previste.

Il comma 5 rinvia all'articolo 3, comma 2, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 4.

ART. 2 (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

L'articolo introduce una disciplina speciale per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei casi di mancata espressione, da parte della Regione, dell'intesa prevista dalla normativa vigente (si confronti, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239) nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi a oggetto la realizzazione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi (anche svolti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022). La norma ha carattere di necessità e urgenza in quanto risponde all'indifferibile esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando, tenuto conto dei numerosi procedimenti pendenti, che il protrarsi dell'inerzia regionale possa determinare ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica del Paese e con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. L'intervento normativo tiene, altresì, conto delle criticità emerse nell'esperienza di alcuni procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dei quali l'acquisizione dell'intesa regionale ha richiesto tempi significativamente elevati (più volte si sono registrati casi nei quali l'espressione dell'intesa è intervenuta dopo diversi anni dalla richiesta da parte dell'amministrazione procedente).

Il comma 1 disciplina la fase preliminare all'esercizio dei poteri sostitutivi. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dell'intesa, da parte della regione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di che trattasi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione interessata un ulteriore termine, della durata massima di sessanta giorni (o della durata massima di trenta giorni per i procedimenti svolti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022), affinché la stessa possa esprimersi. Nel medesimo periodo è prevista un'interlocuzione istituzionale tra Stato e Regione finalizzata ad acquisire le ragioni del ritardo e a favorire una tempestiva espressione dell'intesa. L'interlocuzione non produce effetti sospensivi sui termini procedurali, al fine di evitare ulteriori ritardi.

Il comma 2 disciplina la fase dell'intervento sostitutivo. Qualora la Regione non si esprima neppure entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti suscettibile di compromettere interessi strategici nazionali connessi alla sicurezza energetica, alla continuità degli approvvigionamenti energetici o alla tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri può deliberare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa audizione della Regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione. A tal fine è prevista la nomina di un commissario *ad acta* cui è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della Regione, l'intesa richiesta dalla normativa vigente. È inoltre espressamente prevista la partecipazione del Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri ove si discute della deliberazione relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, in attuazione delle garanzie procedurali stabilite dalla legge n. 131 del 2003. Si prevede altresì che il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche a esprimersi sull'intesa in sostituzione della regione, assicuri forme di pubblicità e di informazione a beneficio delle popolazioni interessate, che riguardino i profili tecnici, socioeconomici e le tutele ambientali dell'intervento oggetto del procedimento amministrativo.

Il comma 3 prevede che il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, possa nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni.

Il comma 4 introduce una ulteriore modalità di nomina del commissario *ad acta* previsto dal comma 2, stabilendo che lo stesso possa essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La disposizione è finalizzata a rafforzare gli strumenti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche, prevedendo una soluzione che possa essere attivata non soltanto nell'ipotesi di inerzia regionale accertata ai sensi del comma 2, ma anche quando la stessa regione ritenga opportuno avvalersi dell'intervento di un soggetto terzo per assicurare il tempestivo perfezionamento della procedura. La previsione valorizza, in particolare, il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, consentendo all'amministrazione regionale di richiedere volontariamente l'attivazione del meccanismo commissariale quale strumento volto a garantire la conclusione del procedimento in tempi certi e compatibili con le esigenze di realizzazione di interventi rilevanti per la sicurezza energetica nazionale e la continuità degli approvvigionamenti.

Il comma 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede anche espressamente che al commissario *ad acta* e al subcommissario eventualmente nominato non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 3 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca le disposizioni finanziarie del decreto.

ART. 4 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto.

ART. 1***(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)***

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che dall'11 settembre e fino al 17 settembre 2026 l'aliquota di accisa sul gasolio uso carburazione sia pari a 53,29 cent €/litro (532,9 euro/mille litri), anziché a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) come previsto a legislazione vigente.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 414,9 milioni di litri per il gasolio, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 418,7 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 279,2 milioni di euro per il gasolio. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 223,1 milioni di euro per il gasolio. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -56,1 milioni di euro.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura,



l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a -1,0 milioni di euro per l'agricoltura e a -0,1 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota rideterminata, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -1,0 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 16,6 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "rimborsi" che, per un importo pari a 0,1 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 16,4 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.

Inoltre, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2.

	2026	2027	2028
Accise	-74,8	0,0	0,0
IVA	-11,3	0,0	0,0
IRES	0,0	1,8	-0,7
IRAP	0,0	0,4	-0,2
Rimborsi	0,1	16,4	0,0
Totale	-86,0	18,6	-0,9
Effetti su comp. RSS	-4,3	0,1	-0,0
Totale al netto compartecip.	-81,7	18,5	-0,9
<i>in milioni di euro</i>			



Il comma 3 rinvia all'articolo 3, comma 2, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede la proroga, anche per il mese di settembre 2026, del contributo in forma di credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, in favore dell'autotrasporto, contestualmente prevedendo l'incremento dello stanziamento previsto a copertura dell'agevolazione dal medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, di ulteriori 16 milioni di euro per l'anno 2026, ferme restando le ulteriori modalità e condizioni già previste.

Il comma 5 rinvia all'articolo 3, comma 2, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 4.

ART. 2

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

La disposizione reca misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Il comma 1 stabilisce che, nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, le attività attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle altre amministrazioni interessate, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, consistono nell'assegnazione di un termine per provvedere e nello svolgimento di interlocuzioni istituzionali con la regione interessata. Tali attività rientrano tra i compiti istituzionali già esercitati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e possono essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 disciplina l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario *ad acta*. Alle attività amministrative e istruttorie necessarie allo svolgimento dei compiti previsti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede la nomina di un eventuale subcommissario che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni.

Il comma 4 prevede che il commissario *ad acta* di cui al comma 2 possa essere nominato, sempre su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su richiesta motivata della regione interessata.



Il comma 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce anche espressamente che al commissario *ad acta* e al subcommissario eventualmente nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 3**(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 dispone il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provveda, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 4**(Entrata in vigore)**

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

10/09/2026



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- accise	E	T	-74,8					-74,8				-74,8		
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- IVA	E	T	-11,3					-11,3				-11,3		
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- IRES	E	T		1,8	-0,7				1,8	-0,7			1,8	-0,7
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- IRAP	E	T							0,4	-0,2			0,4	-0,2
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- IRAP	S	C		-0,4	0,2									
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dall' 11 al 17 settembre 2026- rimborsi	S	C	-0,1	-16,4					-0,1	-16,4			-0,1	-16,4
1	4		Incremento delle risorse destinate al contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta (comisurato alla maggiore spesa sostenuta da marzo a settembre), a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 504/1995, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 33/2026	S	C	16,0						16,0				16,0	
3	1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		18,6						18,6				18,6
3	2		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-102,0		-0,9				-102,0		-0,9		-102,0	-0,9
			Entrate	E		-86,1	1,8	-0,7	0,0			-86,1	2,2	-0,9	0,0	-86,1	2,2
			Spese	S		-86,1	1,8	-0,7	0,0			-86,1	2,2	-0,9	0,0	-86,1	2,2
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43,

applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a agosto » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a settembre ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Articolo 2.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo

svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.

3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Al commissario *ad acta* e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO